Direzione centrale funzione pubblica, autonomie Locali e coordinamento delle riforme

Servizio elettorale

tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 07/EL

Prot. n. 14022/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 4 aprile 2011

oggetto: Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.

Adempimenti relativi alla presentazione delle candidature e trasmissione dei dati. Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle candidature.

In relazione alla presentazione delle candidature, che si svolgerà nelle giornate di **venerdì 15 aprile e sabato 16 aprile,** si ritiene utile richiamare l'attenzione sui principali adempimenti connessi con tale fase del procedimento elettorale.

I Comuni nei quali si terranno solo elezioni provinciali potranno consultare unicamente i paragrafi nn. 1, 5 e 9 della circolare, non essendo interessati agli altri adempimenti.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati suddivisi secondo il seguente indice:

- 1. Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature
- 2. Delega di funzioni inerenti la ricezione delle candidature in caso di convenzione tra più comuni per i servizi di segreteria
- 3. Trasmissione delle candidature alla Commissione elettorale circondariale
- 4. Dimensioni del contrassegno
- 5. Autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature
- 6. Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: mancata allegazione dei certificati elettorali dei sottoscrittori
- Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa
- 8. Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: modalità di esame delle candidature e trasmissione dei dati al Servizio elettorale
- 9. Manifesti recanti le candidature
- 10. Eventuale impugnazione dei provvedimenti di esclusione di gruppi, liste e candidati
- 11. Operazioni di caricamento delle candidature presentate nel sistema informatico per la raccolta e la diffusione dei dati
- 12. Assistenza dell'Insiel SpA e del Servizio elettorale.

Per gli ulteriori adempimenti connessi alla presentazione dei gruppi e delle liste, si rinvia alla pubblicazione del Servizio elettorale "Elezioni provinciali/comunali 2011 – Presentazione e ammissione delle candidature", già inviata ai comuni e comunque consultabile sul sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2011/.

Per la soluzione di questioni specifiche potranno inoltre essere consultate le "Domande frequenti", allo stesso indirizzo sopra indicato.

Si coglie inoltre l'occasione per ricordare che è opportuno consigliare l'utilizzo da parte dei presentatori dei gruppi e delle liste dei modelli dei documenti per la presentazione delle candidature messi a disposizione dal Servizio elettorale sul sito Internet della Regione, in quanto contengono tutti gli elementi essenziali richiesti dalla normativa regionale applicabile, che per taluni aspetti non coincide con quella statale.

1. – Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Si invitano gli uffici comunali competenti a rimanere aperti al pubblico oltre il consueto orario, al fine di far fronte tempestivamente alle richieste di certificazioni inerenti alla presentazione delle candidature e all'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale.

In particolare, per consentire la **presentazione delle candidature**, gli uffici elettorali dei comuni interessati al rinnovo dei propri organi o di quelli della Provincia dovranno restare aperti ininterrottamente dalle **ore 8.00** alle **ore 20.00 di venerdì 15 aprile** e dalle **ore 8.00** alle **ore 12.00 di sabato 16 aprile p.v**..

Per quanto riguarda gli **adempimenti preparatori**, si raccomanda di garantire l'apertura degli uffici dei comuni che rinnovano i propri organi elettivi o di quelli della Provincia nelle giornate di **martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 aprile p.v.**, anche nelle ore pomeridiane.

Si ricorda che, in ogni caso, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere rilasciati entro 24 ore dalla loro richiesta.

2. – Delega di funzioni inerenti la ricezione delle candidature in caso di convenzione tra più comuni per i servizi di segreteria

Nel caso in cui più comuni usufruiscono, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, si ritiene che, stante l'obiettiva impossibilità per il segretario medesimo di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, lo stesso possa delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del Sindaco e previa comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

3. - Trasmissione delle candidature alla Commissione elettorale circondariale

Si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 28, comma 12, e 32, comma 11, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in base ai quali il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata, per consentirne l'esame entro il termine di domenica 17 aprile.

4. – Dimensioni del contrassegno

La legge regionale 2 ottobre 2010, n. 17, ha, tra gli altri, aggiunto il comma 2 bis all'articolo 6 bis della legge regionale 14/1995 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), che dispone che in tutte le consultazioni

elettorali disciplinate da leggi regionali, i contrassegni presentati dalle liste o dai gruppi di candidati sono riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di **2 centimetri**.

A tale proposito, si precisa che, poiché la modifica introdotta riguarda solo ed esclusivamente le dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali, nessuna rilevanza assume la circostanza che le dimensioni dei contrassegni presentati a corredo della dichiarazione di presentazione delle liste o di quelli riprodotti sui modelli siano diverse rispetto alle nuove previsioni normative regionali.

Pertanto, restano ferme le istruzioni fornite con la pubblicazione "Elezioni provinciali/comunali 2011 – Presentazione e ammissione delle candidature", secondo la quale il contrassegno da allegare alla dichiarazione di presentazione della lista o del gruppo di candidati deve essere del diametro di 10 centimetri ed in triplice esemplare. Sarà cura di questo Servizio provvedere alla necessaria riduzione delle dimensioni del contrassegno sulle schede di votazione, in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale citata.

5. – Autenticazioni delle firme dei sottoscrittori dei gruppi, delle liste e delle candidature

La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), ha introdotto l'articolo 4 bis nella legge regionale 9/2001, prevedendo che, oltre ai pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge 53/1990, anche i consiglieri regionali sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalle legge. Pertanto, per la prima volta nelle prossime elezioni amministrative, anche le autenticazioni effettuate dai consiglieri regionali dovranno essere ritenute valide.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale, si ricorda che il Ministero della giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Per quanto concerne i consiglieri regionali, questo coincide con l'intero territorio regionale. A titolo esemplificativo, gli elettori del comune A possono far autenticare la propria firma anche da un pubblico ufficiale del comune B, purché tale operazione venga svolta nel territorio del comune B.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari indicati dal sindaco o dal presidente della provincia debbono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato articolo 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunicano la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la

più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. – Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: mancata allegazione dei certificati elettorali dei sottoscrittori

In merito alla questione se deve o meno essere ricusata una lista per le elezioni comunali quando i certificati elettorali dei sottoscrittori della lista vengono consegnati oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione n. 23/99 del 30 novembre 1999 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

«Poiché la Commissione (elettorale circondariale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.

Gli articoli 32 e 33 del testo unico 570/1960 non hanno però disposto il dovere della Commissione di ricusare senz'altro la lista qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (Consiglio di Stato – V^a Sezione n. 1091/1994).

La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'articolo 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione.

Ciò comporta che:

- 1. il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del T.U. 570/1960;
- 2. il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, la quale non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune";
- 3. nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione; qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune) può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli Uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione);

4. qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico.».

Ciò premesso, e tenuto conto della procedura stabilita dall'articolo 28 e seguenti del citato testo unico e successive modificazioni, si esprime l'avviso che i punti 1 e 2 sopraesposti siano per analogia applicabili anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

7. – Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

In ordine alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e delle candidature ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico 570/1960, e dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, si reputa opportuno richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 1232/00 – Sezione 1^a del 13 dicembre 2000.

Nel citato parere il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase di presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consiglio in sede giurisdizionale:

- 1. non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione per certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2. è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- 3. neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto d'iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione si riferisce solo ai certificati anagrafici ed a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;
- 4. è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Inoltre, è da escludere l'applicabilità del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005, che all'articolo 2, comma 6, prevede espressamente che "le disposizioni del presente codice non si applicano alle (...) consultazioni elettorali".

8. – Adempimenti delle Commissioni elettorali circondariali: termini per l'esame delle candidature e trasmissione dei dati al Servizio elettorale

In relazione alle operazioni di ammissione delle candidature, si segnala l'opportunità che i Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali procedano al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature man mano che queste ultime vengono acquisite. Un tanto anche al fine di evitare che il termine entro il quale le predette operazioni devono essere effettuate – cioè **entro domenica 17 aprile 2011**, giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle candidature (articolo 30, primo comma, e articolo 33, primo comma, del testo unico 570/1960) – venga a scadere senza che tutte le candidature presentate siano state esaminate.

Atteso, inoltre, che l'articolo 33, terzo comma, del testo unico 570/1960, dispone, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che la ulteriore convocazione della Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale deve avvenire entro il 26° giorno antecedente a quello della votazione, si ritiene opportuno che la riunione venga fissata in un orario che consenta ai delegati dei gruppi dei candidati di acquisire la richiesta documentazione presso le pubbliche amministrazioni nei normali orari d'ufficio.

Inoltre, si ricorda che le decisioni delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali debbono essere immediatamente trasmesse, oltre che ai Sindaci per la preparazione del manifesto recante le candidature, **allo scrivente Servizio elettorale,** competente in virtù del combinato disposto degli articoli 31 e 34 del testo unico 570/1960 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, **per la stampa delle schede di votazione**.

Si pregano, inoltre, le segreterie delle Commissioni elettorali circondariali di voler anticipare a questo Servizio i verbali contenenti le decisioni adottate, via fax ai numeri 0432 555 237 o 0432 555 525, oppure all'indirizzo di posta elettronica: s.elettorale@regione.fvg.it.

9. - Manifesti recanti le candidature

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 rispettivamente all'articolo 17 della legge 122/1951 e agli articoli 31 e 34 del testo unico 570/1960, il manifesto con i contrassegni dei gruppi o delle liste e le candidature ammesse alle elezioni provinciali e comunali deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici dei comuni interessati entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione, ovvero entro e non oltre sabato 7 maggio 2011.

Il Servizio elettorale, con le circolari n. 05/C e PC/EL del 29 marzo 2011, ha già fornito ai Comuni gli schemi relativi al manifesto delle candidature per le elezioni comunali; per i Comuni interessati alle sole elezioni provinciali, si ricorda che tali manifesti saranno stampati e consegnati, mediante trasportatore, dallo scrivente Servizio.

10. – Eventuale impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste e candidati

Come è noto, il nuovo Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010) ha previsto l'immediata impugnabilità davanti al giudice amministrativo (in Regione, il Tribunale amministrativo regionale, con sede a Trieste) dei provvedimenti con i quali le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali o l'Ufficio elettorale centrale escludono una lista o un candidato.

Nel rinviare al capitolo delle istruzioni per la presentazione delle candidature dedicato all'esame della nuova normativa, in questa sede si richiede alle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali di comunicare tempestivamente al Servizio elettorale l'eventuale presentazione di ricorsi al T.A.R. avverso l'esclusione di liste o candidati e le successive pronunce degli organi giurisdizionali (T.A.R. e Consiglio di Stato). Ciò al fine di consentire al Servizio elettorale di provvedere tempestivamente alla stampa delle schede di votazione per tutte le consultazioni.

11. – Operazioni dei Comuni di caricamento delle candidature presentate nel sistema informatico per la raccolta e la diffusione dei dati

Anche per queste consultazioni il Servizio elettorale in collaborazione con l'Insiel S.p.A. e con il Servizio sistema informativi ed e-government della Regione, ha predisposto un sistema

informatico mediante AscotWeb Elezioni per la raccolta dei dati riguardanti le candidature presentate e la divulgazione degli stessi in Internet.

Pertanto, nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 aprile 2011, ogni Comune interessato dall'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale provvederà a inserire i dati sopraddetti utilizzando il sistema di trasmissione delle liste e dei candidati, illustrato in occasione dell'incontro tenutosi presso la sede dell'Insiel di Udine il 4 aprile scorso. Si rimanda quindi alle istruzioni fornite in tale sede ed ai manuali scaricabili direttamente dal sito di AscotWeb Elezioni alla voce "Manualistica".

Le operazioni di caricamento dei dati saranno effettuate man mano che i candidati alla carica di Sindaco e le rispettive liste vengono ricevute dal Segretario comunale. Si precisa che tali dati si riferiscono alle candidature presentate, che potranno essere modificate a seguito di provvedimenti che saranno adottati dalle competenti Commissioni e Sottocommissioni circondariali. Pertanto, nelle giornate seguenti questo Servizio avrà cura di confrontare i dati inseriti con quelli definitivi risultanti dai verbali delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali, apportando, se necessario, le eventuali rettifiche.

12. – Assistenza dell'Insiel SpA e del Servizio elettorale

Per qualsiasi informazione, nonché durante le operazioni di caricamento dei dati, potranno essere contattati i seguenti numeri di assistenza **Insiel**: **040 3737 777** oppure **040 3737 575** con i seguenti orari:

- fino a giovedì 14 aprile: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00;
- venerdì 15 aprile: dalle 8.00 alle 17.00 (dalle 17.00 alle 20.00: 335 7196751);
- sabato 16 aprile: dalle 8.00 alle 22.00;
- domenica 17 aprile: dalle 8.00 alle 22.00;
- lunedì 18 aprile: dalle 8.00 alle 17.00 (dalle 17.00 in poi: **335 7196751**).

Per ogni altra e diversa informazione concernente la presentazione delle candidature sarà possibile rivolgersi, come di consueto, al Servizio elettorale, che garantirà l'apertura con il seguente orario:

- > venerdì 15 aprile: dalle 8.00 alle ore 20.00;
- > sabato 16 aprile: dalle 8.00 sino alla conclusione delle operazioni;
- b domenica 17 aprile: dalle 8.00 sino a conclusione delle operazioni.

Nelle giornate di sabato e domenica, le segreterie delle Commissioni elettorali circondariali sono pregate di comunicare allo scrivente Servizio, telefonicamente o via mail, l'avvenuta conclusione degli adempimenti connessi all'esame delle candidature.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

7

Lista d'inoltro

Sindaci e Commissari dei Comuni interessati alle elezioni comunali e provinciali

Presidenti e Segretari delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali

Presidenti delle Province di Gorizia Trieste

Direzione dell'Insiel SpA

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio sistemi informativi ed e-government

e, p.c.:

Ministero dell'interno Direzione centrale dei servizi elettorali

Prefetti di: Gorizia Pordenone Trieste Udine

Presidenza della Regione Uffici stampa di:

Trieste Udine

U.R.P. Gorizia Pordenone Tolmezzo Trieste Udine